

e con il patrocinio di

in collaborazione con



ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO

in collaborazione con



SSM



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA DEL DISTRETTO DI MILANO

## LA SFIDA DEL COVID-19 ALLO STATUTO DEI LAVORATORI A CINQUANT'ANNI DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE

# LA DISCIPLINA EMERGENZIALE IN MATERIA DI LICENZIAMENTO

Giulia Dossi

Corte d'Appello di Milano - Sezione Lavoro

# la stabilità del posto di lavoro

---

nello Statuto dei Lavoratori

strumento di riequilibrio delle situazioni di potere nel rapporto di lavoro, in attuazione dei limiti dell'art. 41 Costituzione

nella normativa emergenziale

funzionale a:

- ❑ accesso alle misure di sostegno al reddito
- ❑ stabilità delle relazioni sociali
- ❑ contrasto alla diffusione dei contagi

# profili di costituzionalità

---

conformità al parametro costituzionale della normativa emergenziale (art. 41 Costituzione)

- ❑ temporaneità dell'intervento
- ❑ ragioni oggettive
- ❑ tutela di beni di rango costituzionale (salute, lavoro)
- ❑ misure di sostegno alle imprese

# art. 46 d.l. 18/2020

## Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo - TESTO VIGENTE

---

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per cinque mesi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604. Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

# art. 46 - la successione di interventi legislativi (1)

---

- ❑ d.l. 18/2020 vigente dal 17 marzo
  - ❑ sospensione per 60 giorni delle procedure di licenziamento collettivo avviate dopo il 23 febbraio
  - ❑ divieto di avvio di nuove procedure collettive
  - ❑ divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

# art. 46 - la successione di interventi legislativi (2)

---

- ❑ legge di conversione 27/2020 vigente dal 30 aprile
  - ❑ correzione della rubrica
  - ❑ esclusa dalla sospensione delle procedure collettive l'ipotesi di cambio appalto con assunzione alle dipendenze del subentrante

# art. 46 - la successione di interventi legislativi (3)

---

- ❑ d.l. 34/2020 vigente dal 19 maggio
  - ❑ termine prolungato da 60 giorni a 5 mesi
  - ❑ sospensione delle procedure ex art. 7 legge 604/1966
  - ❑ revoca del licenziamento per giustificato motivo oggettivo «*in ogni tempo*»

# cosa approfondiremo

---

- ❑ art. 46 d.l. 18/2020
  - ❑ disciplina
  - ❑ effetti della sospensione - profili critici
  - ❑ ambito oggettivo e soggettivo di applicazione
  - ❑ regime di invalidità del licenziamento e apparato rimediale
  
- ❑ normativa emergenziale e termini di impugnazione del licenziamento



## art. 46 - disciplina

---

- ❑ vietato avviare procedure di licenziamento collettivo dal 17 marzo 2020
- ❑ sospese procedure di licenziamento collettivo iniziate dopo il 23 febbraio 2020
- ❑ vietati licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo dal 17 marzo 2020
- ❑ sospese procedure ex art. 7 legge 604/1966 pendenti alla data del 19 maggio 2020

# effetti della sospensione - profili critici

---

l'incidenza del fattore tempo sui processi riorganizzativi aziendali

- ❑ licenziamenti individuali
  - ❑ sussistenza al momento del recesso delle ragioni addotte in avvio procedura *ex art. 7* - controllo giudiziale *ex post*
  - ❑ eventuale rivalutazione da parte del datore di lavoro delle ragioni a suo tempo prospettate
  - ❑ effetto retroattivo *ex art. 1 comma 41 legge 92/2012*
- ❑ licenziamenti collettivi
  - ❑ possibili ricadute sulle fasi residue della procedura (es. applicazione criteri di scelta)


# ambito oggettivo di applicazione licenziamenti collettivi (1)

---

sono escluse dalla sospensione le procedure avviate prima del 23 febbraio 2020 ?

**SI** (secondo la lettera della norma)

*contra* interpretazione razionalizzatrice



stabilizzazione temporanea del mercato del lavoro

in ogni caso sospensione fase amministrativa ex art. 103 d.l. 18/2020

# ambito oggettivo di applicazione licenziamenti collettivi (2)

---

- licenziamento per cambio appalto con assunzione alle dipendenze del nuovo appaltatore

non si prevede che la nuova assunzione debba avvenire alle medesime condizioni contrattuali della precedente (es. orario di lavoro, retribuzione, livello di inquadramento, etc.)

# ambito oggettivo di applicazione licenziamenti individuali (1)

---

inclusi nel divieto:

- ❑ licenziamento per motivi economici
  - ❑ cessazione attività
  - ❑ fallimento
  - ❑ impossibilità sopravvenuta della prestazione per ragioni inerenti l'impresa (*es. factum principis*)
- ❑ licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore

# ambito oggettivo di applicazione licenziamenti individuali (2)

---

- non prevista eccezione al divieto di licenziamento individuale in caso di cambio appalto con assunzione alle dipendenze del nuovo appaltatore

interpretazione letterale o razionalizzatrice ?

# ambito oggettivo di applicazione licenziamenti individuali (3)

---

esclusi dal divieto

- ❑ licenziamento disciplinare (giusta causa e giustificato motivo soggettivo)

*cfr. però*

- ❑ art. 23 comma 6 d.l. 18/2020
- ❑ art. 47 comma 2 d.l. 18/2020

- ❑ licenziamento per superamento del comportamento  
(cfr. Cass. Sez. Un. 22.5.2018 n. 12568; Cass. Sez. Lav. 7.12.2018 n. 31763)

*cfr. però*

- ❑ art. 26 comma 1 d.l. 18/2020

# ambito oggettivo di applicazione licenziamenti individuali (4)

---

esclusi dal divieto

- ❑ licenziamento in prova
- ❑ recesso al termine dell'apprendistato

incluso invece licenziamento durante apprendistato  
(cfr. Cass. Sez. Lav. 13.7.2017 n. 17373; Cass. Sez. Lav. 3.2.2020 n. 2365)



# ambito soggettivo di applicazione datori di lavoro

---

- ❑ sospensione licenziamenti collettivi: imprese che occupino più di 15 dipendenti (art. 24 legge 223/1991)
- ❑ divieto licenziamenti individuali: tutti i datori di lavoro a prescindere dal numero di dipendenti
- ❑ sospensione procedure ex art. 7 legge 604/1966: datore di lavoro che occupi più di 15 dipendenti nell'unità produttiva (art. 18 comma 8 Statuto Lavoratori)

# ambito soggettivo di applicazione lavoratori

---


- ❑ lavoratori subordinati a tempo indeterminato
- ❑ dirigenti
  - ❑ sospensione delle procedure di licenziamento collettivo (cfr. art. 24 comma 1 *quinquies* legge 223/1991) **SI**
  - ❑ divieto di licenziamento individuale **NO** (dato letterale)

*Contra:* *ratio* di ordine pubblico della disciplina escluderebbe anche potere di recesso fondato su «giustificatezza» ai sensi del CCNL Dirigenti
- ❑ lavoratori domestici - esclusione

# regime di invalidità del licenziamento

---

- ❑ nullità per contrarietà a norma imperativa  
(art. 1418 comma 1 c.c. - art. 1324 c.c.)



- ❑ art. 46 d.l. 18/2020 norma imperativa
- ❑ non prevede particolare sanzione diversa dalla nullità

# apparato rimediabile

---

- ❑ art. 18 comma 1 Statuto Lavoratori - tutela reintegratoria piena

*«altri casi di nullità previsti dalla legge»*

- ❑ include nullità per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 comma 1 c.c. (cfr. Cass. Sez. Lav. 17.5.2018 n. 12108)

# apparato rimediale

---

- ❑ art. 2 comma 1 *Jobs Act* - tutela reintegratoria piena

*«altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge»*


- ❑ solo nullità testuali tipizzate per licenziamento
- ❑ nullità testuali generali (art. 1418 commi 2 e 3)
- ❑ anche nullità virtuali (art. 1418 comma 1 prevede *espressamente* la nullità)

# apparato rimediale

---

- ❑ licenziamento formalmente disciplinare volto ad eludere il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

licenziamento in frode alla legge



nullità *ex art. 1344 c.c.*  
tutela reintegratoria

# normativa emergenziale e termini di impugnazione del licenziamento

---

## art. 6 legge 604/1966

1. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
2. L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato [...]

# normativa emergenziale e termini di impugnazione del licenziamento

---

assenza di previsione specifica di sospensione dei termini di impugnazione dei licenziamenti




## art. 10 comma 4 d.l. 9 /2020

---

*sospensione dei «termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali»*

per i residenti nell'originaria «zona rossa» dal 22 febbraio 2020 al 31 marzo 2020



sospesi entrambi i termini ex art. 6 legge 604/1966

# art. 83 comma 2 d.l. 18/2020 - testo

---

sospensione del «*decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali*» e in genere di «*tutti i termini procedurali*»

dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (poi 11 maggio 2020 ex art. 36 d.l. 23/2020)

## art. 83 comma 8 d.l. 18/2020 - testo

---

*«per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 7 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi»*

# art. 83 comma 8 d.l. 18/2020

---

- ❑ adozione provvedimenti organizzativi dei capi degli uffici
- ❑ preclusione compimento atti processuali necessari ad impedire la decadenza

ridotta portata applicativa della norma

- ❑ provvedimenti organizzativi garantiscono atti urgenti
- ❑ deposito telematico obbligatorio degli atti introduttivi

# art. 83 comma 2 d.l. 18/2020

---

diverse opzioni interpretative:

- ❑ sospensione dei soli termini processuali, non dei termini «sostanziali» di prescrizione e decadenza  
*contra*
- ❑ nozione di termine processuale estesa ai termini di instaurazione del giudizio
- ❑ sospensione del termine sostanziale di decadenza, se l'atto processuale è indefettibile per impedire la decadenza

# ipotesi ricostruttiva

---

## **1° termine ex art. 6 legge 604/1966:**

- ❑ sospensione nei limiti dell'art. 10 comma 4 d.l. 9/2020

## **2° termine ex art. 6 legge 604/1966:**

- ❑ sospensione dal 9 marzo all'11 maggio 2020 ex art. 83 comma 2 d.l. 18/2020 (anche se art. 6 legge 604/1966 contempla tentativo di conciliazione e arbitrato)
- ❑ sospensione dal 12 maggio al 30 giugno 2020 ex art. 83 comma 8 d.l. 18/2020 se sussistono condizioni indicate

# questioni aperte (1)

---

dalla strutturale concatenazione degli oneri di impugnazione *ex art. 6 legge 604/1966* può farsi discendere la sospensione del 1° termine per assicurare l'effetto utile della sospensione del 2° termine?

- ❑ norma di stretta interpretazione - canone letterale

*contra*

- ❑ prospettiva di pieno esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale

## questioni aperte (2)

---

può operare ed entro che limiti l'istituto della rimessione in termini?

- ❑ art. 153 comma 2 c.p.c. applicabile al 2° termine *ex art. 6 legge 604/1966* se si ritiene quest'ultimo equiparabile a termine propriamente processuale

cfr. art. 10 comma 6 d.l. 9/2020: nei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni della originaria «zona rossa» (tra cui Corte di appello di Milano) *«il mancato rispetto di termini processuali perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto [2 marzo 2020 n.d.r.] si presume dovuto, salvo prova contraria, a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze»*